CAMERA DI COMMERCIO
REGGIO CALABRIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 322 DEL 2 DICEMBRE 2022.

OGGETTO : Bando "Voucher per le imprese turistiche della Città metropolitana di Reggio Calabria.- edizione 2022. Approvazione graduatoria domande ammissibili ed esclusione domande non ammissibili.

IL SEGRETARIO GENERALE

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 11 del 27/11/2019, con la quale sono stati approvati i progetti di Unioncamere nazionale finanziati con l'aumento del diritto annuale - triennio 2020-2022- art. 18 comma 10 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii., tra i quali rientra il progetto "Turismo", e l'incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in misura pari al 20 % degli importi annui stabiliti da decreto ministeriale nonché i costi triennali per la realizzazione delle attività progettuali;

VISTO il Decreto MISE 12 marzo 2020 inerente l'autorizzazione all'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, a fronte dei progetti presentati dalla Camera;

RICHIAMATI: - la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2022, approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 8 del 30/11/2021;

- la delibera di Giunta Camerale n 25/2022 che ha approvato per l'annualità 2022 i criteri e gli indirizzi operativi dei bandi camerali, incluso il bando per le imprese turistiche della Città metropolitana di Reggio Calabria, dando mandato al Segretario Generale di adottare gli atti connessi e conseguenti, con uno stanziamento pari a d € 20.000,00;

VISTO il "Piano della Performance 2022-2024" approvato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 5/2022 e aggiornato con Deliberazione di Giunta Camerale n. 69/2022, che, nell'ambito dell'obiettivo strategico "Favorire la produttività e la competitività del sistema territoriale", prevede l'obiettivo operativo "Progetto Turismo" con l'erogazione di Voucher per sostenere le imprese turistiche della città metropolitana di Reggio Calabria, in conformità alle linee guida nazionali;

RICHIAMATE: -la determinazione del Segretario Generale n. 116 del 05/05/2022 con la quale è stato approvato il "Bando Voucher per le imprese turistiche della Città metropolitana di Reggio Calabria " con scadenza per la presentazione delle domande il 30 giugno 2022, destinando a tale iniziativa un importo pari a € 20.000;

-la determinazione del Segretario Generale n° 176 del 30/06/2022 con la quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando in oggetto sino al 29 luglio 2022;

TENUTO CONTO che: - alla scadenza prevista sono prevenute 6 domande;

- che, sulla base di quanto previsto all'art. 9 del bando, è stata effettuata una procedura valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande;

CONDIVISA l'istruttoria del Responsabile del Procedimento acquisita agli atti con prot. 18538 del 25.11.2022 che, sulla base delle istruttorie effettuate a cura del Responsabile dell'Ufficio 16 Dott. Antonino Gattuso, con riferimento alle 6 domande pervenute alla data di scadenza del bando, riferisce quanto segue:

a) per la domanda presentata dall'impresa TXT soc. coop. sociale, a seguito di ripresentazione di istanza di partecipazione acquisita al prot. 10408/2022, la stessa è da ritenersi ammissibile, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal bando;

b) per la domanda presentata dall'impresa Palazzo Candida di Pezzimenti Giovanna, a seguito di trasmissione di documentazione richiesta dal bando acquisita al prot. 10419/2022, ed a completamento dell'iter istruttorio, la stessa è stata valutata come ammissibile;

c) per n° 4 domande, e precisamente IMMERSIVE srl 10343951009, INFINITY srl 16600031005, PEGA PRODUCTION srl 16206331007, Enotrio di Cognetta Domenico CGNDNC75S24L063W sono state trasmesse le relative note di preavviso di rigetto, rispettivamente prot. 10259-10258-10257-17558/2022; tenuto conto che le imprese non hanno trasmesso osservazioni corredate da eventuale documentazione entro i termini assegnati, per i motivi richiamati nelle stessa nota di preavviso di rigetto, le stesse sono da ritenersi non ammissibili ai benefici previsti dal bando; relativamente all'impresa PEGA PRODUCTION srl, ha trasmesso una nuova istanza di partecipazione con prot. 11605 del 20.07.2022, allegando il modello base generato dal programma Agef, priva però di tutti gli allegati; pertanto per i motivi richiamati nella nota preavviso di rigetto prot. 10257/2022 e ai sensi dell'art. 8 del bando l'impresa è da ritenersi non ammissibile ai benefici previsti dal bando.

RICHIAMATO l'art.14 della L. 29/7/2015 n.115, concernente il Registro Nazionale Aiuti di Stato, che prevede l'obbligo di comunicazione degli aiuti di stato nel suddetto Registro;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art.9 c.9 del Decreto 31 maggio 2017, n.115 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni", l'Ufficio competente ha provveduto agli obblighi di registrazione delle informazioni relative agli aiuti individuali concessi alle imprese di cui sopra, acquisendo il relativo «Codice Concessione RNA - COR», ed ha provveduto agli obblighi di verifica di cui agli artt. 14 e 15 dello stesso Decreto, acquisendo le relative visure, agli atti dell'ufficio;

RICHIAMATO il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. n.241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 23/12/2003 modificato con Delibera di Consiglio Camerale n.7 del 31/07/2007;

VISTO il budget direzionale per l'anno 2022;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso in modalità informatica;

RICHIAMATI l'art. 41 dello Statuto e gli artt. 4 e 16 del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 29 dicembre 1993 n. 580, per ultimo modificata dal d. lgs. 25 novembre 2016 n.219, sul riordinamento delle Camere di Commercio;

D E T E R M I N A

a) di approvare n. 2 domande ammissibili a favore dell'imprese TXT soc. coop. sociale 02475620809, Palazzo Candida di Pezzimenti Giovanna PZZGNN80R53D976T ai sensi del bando in parola, per un importo complessivo di contributo concesso pari ad € 4.116,00;

Denominazione	**spese preventivate**	**spese ammissibili**	**contributo**	CUP	COR
TXT soc. coop. sociale	€ 2.880,00	€ 2.880,00	**€ 2.016,00**	j38j22000410003	9832544
Palazzo Candida di Pezzimenti Giovanna	€ 3.000,00	€ 3.000,00	**€ 2.100,00**	j38j22000420003	9824014

b) l'onere conseguente, pari ad € 4.116,00 graverà sul conto 331024 "Progetto Turismo" c.d.c. AD01 (pren. n.177/2022) assunta con la determinazione n. 116/2022 in premessa citata;

c) di non ammettere le imprese IMMERSIVE srl 10343951009, INFINITY srl 16600031005, PEGA PRODUCTION srl 16206331007, Enotrio di Cognetta Domenico CGNDNC75S24L063W per le motivazioni evidenziate nelle specifiche note di preavviso di rigetto prot. prot. 10259-10258-10257-17558/2022;

d) di sottoporre a controllo le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 5 del Regolamento camerale concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 della L. n. 241/90, secondo la seguente modalità: sorteggio del 10%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale delle domande ammesse.

La presente determinazione, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto è soggetta a pubblicazione all'Albo camerale on line previsto dall'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69 e disciplinato dal regolamento approvato per ultimo con delibera della Giunta Camerale n.51 del 18/07/2013, per sette giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art.62 del R.D. n.2011/1934.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Loredana Ierace

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Natina Crea

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.